

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITÀ COMPETENTE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la “Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. (*Testo Unico Ambientale*), concernente “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il “Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana”;
- VISTA** la delibera della Giunta regionale del 26 febbraio 2015, n. 48 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti in materia di V.A.S, V.I.A e V.INC.A”;
- VISTO** l’Art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 recante “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come integrato dall’Art. 44 della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3;
- VISTO** il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016, di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 645/Area1^/S.G. del 30 Novembre 2017, con il quale l’On.le Avv. Salvatore Cordaro è stato nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente;
- VISTA** la delibera di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 che ribadisce l’individuazione dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale ad eccezione dell’emanazione dei procedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1, comma 6, della l.r. 3/2013, ed individua il Dipartimento Regionale Urbanistica all’adozione degli ulteriori provvedimenti relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. n. 152/2006);
- VISTO** il D.P.R.S. n. 2800 del 19/06/2020, in esecuzione della Delibera di Giunta Reg.le n. 257 del 14/06/2020, con il quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica l’Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018 che ha abrogato le precedenti disposizioni, con il quale sono state disciplinate le procedure di competenza dell’Amministrazione regionale ed individuate le modalità operative e di ottemperanza agli obblighi, anche comportamentali dei componenti della Commissione Tecnica Specialistica, in applicazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A., in conformità all’art. 97 della costituzione ed alla normativa ambientale di cui al D.lgs 3 aprile 2006, n 152 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la circolare n. 1/2019 del 26 febbraio 2019 del Dipartimento regionale dell’Urbanistica, riguardante le Direttive (Linee Guida) per le ipotesi di modifica di piani e programmi per le fattispecie previste dall’art. 6, comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- VISTO** il funzionigramma del D.R.U. approvato con D.P.R.S 27 giugno 2019, n. 12 ” Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 . Modifica del DPRS 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.D.G. n. 223 del 5 agosto 2019 con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Urbanistica;

- VISTO** il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;
- VISTO** il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019, di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;
- VISTO** il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019, di nomina di quattro componenti della Commissione Tecnica Specialistica in sostituzione dei membri scaduti;
- VISTO** il D.A. n. 53 del 27 febbraio 2020 con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale dei Piani e dei Programmi che riguardano la pianificazione territoriale o le destinazioni dei suoli (urbanistica);
- VISTO** il D.A. n. 57/GAB del 28 febbraio 2020, di modifica del Funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per il rilascio delle Autorizzazioni ambientali di competenza regionale e conseguente revoca del D.A. n. 142/GAB del 18/04/2018;
- VISTO** l’art. 18 della L.r. n. 19 del 13 agosto 2020;
- VISTA** la propria direttiva prot. n. 14638 del 27/10/2020, con la quale si è data disposizione ai Servizi afferenti gli “Affari Urbanistici” di predisporre il provvedimento finale, sottoponendolo alla firma dello scrivente, per i procedimenti amministrativi in corso riguardanti la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all’art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., il cui iter amministrativo è stato avviato da questo DRU e trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2020;
- VISTA** l’istanza prot. n. 26098 del 02/04/2019, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 6832 del 09/04/2019, integrata con nota prot. n. 39591 del 15/05/2019, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 9307 del 15/05/2019 e con nota prot. n. 56550 del 26/07/2019, assunta all’ARTA, Dipartimento Urbanistica, con prot. n. 14344 del 02/08/2019, con la quale il **Comune di Mazara del Vallo (TP)**, *III Settore Servizi alla Città e alle Imprese – Servizio Pianificazione Urbanistica*, ha trasmesso la documentazione, comprendente il Rapporto Ambientale Preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., relativa alla “*Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n. 30/GAB del 29.01.2018*”, ditta proprietaria: Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore, Chirco Giuseppe;
- VISTA** la documentazione trasmessa dall’Autorità Procedente contenente il rapporto ambientale e la certificazione dell’avvenuto versamento delle spese di istruttoria a norma dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA** la nota prot. n. 15563 del 02/09/2019, del Servizio 2 - DRU con la quale si è dato avvio alla fase di consultazione, ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006, della documentazione relativa alla “*Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n. 30/GAB del 29.01.2018*”, dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.), ivi indicati nella medesima nota, chiamandoli alla pronuncia entro 30 gg. dalla ricezione della stessa, ai sensi della medesima norma;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei S.C.M.A.
- Nota dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani, U.O. n. 3, prot. n. 18521 del 20/09/2019;
 - Nota del Libero Consorzio Comunale di Trapani, prot. n. 36280 del 08/10/2019;
- PRESO ATTO** che i restanti S.C.M.A., non hanno fatto pervenire, entro i termini, i loro pareri, osservazioni o contributi a questa Autorità Competente;
- CONSIDERATO** che in assenza di ulteriori pareri, osservazioni e/o contributi questa Autorità Competente deve necessariamente ritenere che non sussistono criticità del contesto ambientale interessato per quanto di rispettiva competenza dei S.C.M.A.;
- VISTA** la nota del Servizio 2 – DRU prot. n. 18372 del 15/10/2019, con la quale sono stati trasmessi, per il tramite del Servizio 1 - U.O.S1.1/DRU, gli atti relativi al procedimento di verifica di assoggettabilità

a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) della “*Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n. 30/GAB del 29.01.2018*”, ditta proprietaria: Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore, Chirco Giuseppe, alla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, al fine di acquisire il parere di competenza;

VISTO il parere n. 417 del 22/12/2020, approvato in pari data dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, trasmesso dal Servizio1/U.O.1.1/DRU, nella qualità di Segreteria a supporto della medesima Commissione, con nota prot. n. 56 del 07/01/2021, al Servizio 2 – DRU, con il quale “*ESPRIME parere di assoggettabilità a VAS del procedimento TP 13-27 “Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n. 30/GAB del 29.01.2018*”;

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere della C.T.S. n. 417 del 22/12/2020, che allegato al presente Decreto ne costituisce parte integrante.

DECRETA

- Art. 1)** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 417 del 22/12/2020, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, il procedimento **TP 13-27** “*Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n. 30/GAB del 29.01.2018*”, ditta proprietaria: Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore, Chirco Giuseppe, **sia da assoggettare alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.**
- Art. 2)** Il **Comune di Mazara del Vallo (TP)**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto con l’allegato parere, che ne costituisce parte integrante, all’Albo Pretorio Comunale, e sul proprio sito istituzionale.
- Art. 3)** A norma dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall’art. 15, comma 1, della Legge 116/2014, e dell’art. 68, comma 4, della L.R. n. 21/2014 e s.m.i., il presente Decreto verrà pubblicato integralmente nel sito web dell’Autorità Competente – Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Regione Siciliana, e contemporaneamente per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, li 28/01/2021

L’Autorità Competente
IL DIRIGENTE GENERALE D.R.U.
arch. Calogero Beringheli
Firmato



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Sigla Procedimento: TP 13-27

Proponente: Ditta Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore e Chirco Giuseppe

Autorità Procedente: Comune di Mazara del Vallo (TP)

Procedimento: procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS (ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) della proposta di *“Variante urbanistica dell’area sita in Mazara del Vallo tra la G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n.30/Gab del 29.01.2018 ”.*

PARERE predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 2 dal DRU – Dipartimento Regionale Urbanistica e contenute sul portale regionale Web Disk.

PARERE Commissione T.S. n. 417/2020 del 22.12.2020

VISTA la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 di attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e s.m.i.;

VISTA la documentazione proveniente dal Dipartimento Regionale dell’Urbanistica;

VISTO il D.A. 30 marzo 2007 *“Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.”*;

VISTO l’art. 1, comma 3, della L.R. n. 13/07 e l’art. 4 del D.A. n. 245/GAB del 22 ottobre 2007, i quali dispongono che la procedura di valutazione di incidenza è di competenza dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”* e ss.mm.ii. ed in particolare **LETTO** l’articolo 6, comma 3: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”* ed il successivo comma 3-bis: *“L’autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che*



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente";

VISTA la Legge Regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e s.m.i. recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9: *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”*, ed in particolare l'articolo 91 recante *“Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il *“Regolamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana”*;

VISTA la Delibera di Giunta 26/02/2015, n. 48 concernente *“Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)”*, che individua l'Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente Autorità Unica Ambientale, con l'eccezione dell'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1, comma 6, della L.R. 09/01/2013, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo assessoriale n. 1484/Gab dell'11 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente impartisce le disposizioni operative in attuazione della Delibera di Giunta n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la Delibera di Giunta regionale 21/07/2015 n. 189 concernente: *“Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione-approvazione”*, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente, di cui alla nota n. 4648 del 13/07/2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17/05/2016 di istituzione della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, applicativo dell'art. 91 della L.R. 7 maggio 2015 n. 9, così come integrato dall'art. 44 della L.R. 17 marzo n. 3 e dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con Delibera n. 189 del 21 luglio 2015;

VISTO il D.P.R. 14 giugno 2016 n. 12 di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la nota assessoriale prot. n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 relativa a *“Prima direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione ex comma 1, lettera b) dell'art. 2 della L.R. 15/05/2000, n. 10;”*

VISTA la nota assessoriale prot. n. 7780/GAB12 del 16/11/2016 esplicativa sul coordinamento tra le attività dipartimentali e la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regola il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 142/GAB del 18 aprile 2018, relativo al funzionamento della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, con il quale è revocato il D.A. n. 32/GAB del 28 gennaio 2018;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con ARPA Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida;

VISTA l'istanza prot. n. 26098 del 02.04.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 6832 del 09.04.2019 con la quale il Comune di Mazara del Vallo, n.q. di Autorità procedente, ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. della proposta di "*Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo tra la via G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2681, 2697, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo D.A. n.30/Gab del 29.01.2018*";

VISTA la nota prot. n. 39591 del 15.05.2019 con la quale il Comune di Mazara del Vallo, in riscontro alla nota DRU prot. n. 8353 del 06.05.2019, ha trasmesso al Servizio 2, il Rapporto Ambientale Preliminare con le rettifiche apportate ai punti 3.3. e 3.5.

VISTA la nota prot. n. 56550 del 26.07.2019 con la quale, in riscontro alla nota prot. n. 12617 del 05.07.2019, il Comune di Mazara del Vallo, ha trasmesso al competente Servizio l'elaborato grafico riguardante lo "*Stato di fatto - Stralcio catastale*" con l'individuazione delle particelle nn. 2697-2681-294 del Foglio di mappa 188.

PRESO ATTO della pubblicazione della documentazione sul sito *web* del Dipartimento regionale dell'ambiente (Web Disk);

VISTA la nota prot. n. 15563 del 02.09.2019 con la quale il Servizio 2 - Affari Urbanistici della Sicilia Occidentale del Dipartimento Regionale Urbanistica - ha comunicato l'avvio della fase di consultazione del Rapporto Ambientale Preliminare, relativo alla proposta "*Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo tra la G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2681, 2697, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n.30/Gab del 29.01.2018*" chiamando i seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 comma 2 del D.Lgs. 3/4/2006, del D.L.vo.152/06 e s.m.i.) entro 30 giorni a decorrere dalla ricezione della stessa:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Dipartimento Regionale dell'Energia

Dipartimento Regionale Tecnico

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

Dipartimento Regionale delle Attività Produttive

Libero Consorzio di Trapani già Provincia Regionale di Trapani

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

Dipartimento della Protezione Civile

Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente DAP di Trapani

Comune di Mazara del Vallo

VISTO che risultano pervenuti i seguenti contributi:

- Nota Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Genio Civile - Unità operativa n. 3 *“Geologia e Assetto Idrogeologico”* - Trapani - prot. n. 185321 del 20.09.2019 ove si comunica che *“NULLA (è) da evidenziare e/o prescrivere, per le competenze di questo Ufficio, relativamente al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS ex art. 12 D.Lgs. 152/2006 e succ. art. 8 D.P.R. 23/2014) in ordine alla Variante Urbanistica di che trattasi”*.
- Nota Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 0036280 del 08.10.2019 ove emerge che *“dalla visione dell'inquadramento territoriale e dalla tipologia di intervento non si rilevano aspetti di competenza di questo Ente”*.

VISTA E VALUTATA la nota prot. n. 18372 del 15.10.2019 con cui il Servizio 2 – Affari Urbanistici Sicilia Occidentale dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente ha trasmesso al Presidente della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale la seguente documentazione, in formato digitale:

- Istanza Autorità precedente prot. n. 26098 del 02.04.2019 acquisita al protocollo DRU al n. 6832 del 09.04.2019 e relative integrazioni prot. n. 39591 del 15.05.2019, prot. n. 56550 del 26.07.2019;
- Nota Dirigenziale prot. n. 15563 del 02.09.2019 di avvio consultazioni;
- Documentazione in consultazione costituita dal file denominato *“TP 13-27.rar.”*;
- Nota Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio Genio Civile - Unità operativa n. 3 *“Geologia e Assetto Idrogeologico”* - Trapani - prot. n. 185321 del 20.09.2019;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- Nota Libero Consorzio Comunale di Trapani prot. n. 36280 del 08.10.2019
- Nota trasmissione alla CTS prot. n. 18372 del 15.10.2019;

LETTA la documentazione e gli elaborati forniti dall'Autorità Procedente e, in particolare, letto quanto riportato nel Rapporto Ambientale Preliminare

1. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA.

Illustrazione degli obiettivi e dei contenuti del programma;

Il progetto di che trattasi ha ad oggetto la Variante urbanistica di un'area sita nel Comune di Mazara del Vallo, di proprietà della Ditta Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore e Chirco Giuseppe. Essa è identificata catastalmente al Foglio di mappa n. 188, part. lle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2681, 2697. Tale area, prospiciente la via E. Sansone a nord e la via G. Bessarione a sud, confina ad est e a ovest con altre proprietà private. L'area interessata ha una superficie complessiva di circa 3.978,76 mq. e si trova in un contesto di aree destinate alla residenza e ad attrezzature pubbliche normate come zone omogenee B. Ricade, inoltre, nella tavoletta 1:25.000 dell'I.G.M.I. Foglio 265 IV N.E. Mazara del Vallo della Carta d'Italia. L'intera area, ad oggi, risulta essere incolta e non edificata.

Il comune di Mazara del Vallo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D. Dir. n. 177 del 14.02.2003. Secondo quanto emerge dal RPA, per l'area oggetto di Variante, i vincoli urbanistici preordinati all'esproprio sono decaduti a decorrere dal 30.06.2008. E ciò per l'effetto del combinato disposto di cui agli artt. 9 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., che ha disposto la durata quinquennale dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio individuati dallo strumento urbanistico, dell'art. 59 che, *ratione temporis*, ne ha disposto l'entrata in vigore a decorrere dal 30.06.2003; nonché dell'art. 36 della L.R. n. 7 del 02.08.2002 secondo il quale le disposizioni riguardanti le espropriazioni di cui al D.P.R. 327/01 e s.m.i. “... *si applicano nell'ordinamento regionale... con le decorrenze previste dal citato decreto*”.

L'area oggetto di Variante, attualmente classificata come Zona Bianca, era stata in precedenza destinata a Viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere).

Considerata la decadenza dei vincoli di cui al P.R.G., la Ditta proponente, ha chiesto, quindi, al Comune di Mazara del Vallo di avere attribuita una nuova destinazione urbanistica dell'area di sua proprietà, con possibilità edificatoria. A tal fine, in relazione a quanto emerge nella relazione tecnica in atti, in considerazione del perdurare del silenzio dell'Ente Comunale ed a fronte della proposizione di un ricorso amministrativo, con nota prot. n. 21300 del 28.11.2017, il DRU ha invitato il Comune ad adottare un provvedimento “*con determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza della ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla notifica, (diversamente) nell'ipotesi di persistente inottemperanza da parte del Comune alla scadenza del termine predetto (Il DRU) avrebbe proposto un intervento ispettivo e/o sostitutivo*”. In ragione dell'inattività del Comune di Mazara del Vallo, con Decreto n. 30/GAB del 29.01.2018, l'Assessorato del Territorio e Ambiente ha provveduto a nominare un *Commissario ad acta* con il compito di provvedere, in via sostitutiva, previa verifica degli atti, ad una nuova normazione urbanistica del lotto di terreno di proprietà della Ditta. Il Commissario ad acta, alla luce delle “*diverse opzioni prospettate dall'ufficio, con verbale del 13.04.2018, emanava le direttive per la redazione della proposta di variante ritenuta più idonea*”



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Foglio di mappa 188

part.	PREVISIONE PRG			VARIANTE PRG				
	Zona omogenea			Zona omogenea		Zona B2	Zona F3	VP
2377	Zona F3	mq	181,36	Zona B2	mq	181,36		
2382	Zona F3	mq	337,51	Zona B2	mq	337,51		
2380	Zona F3	mq	267,24	Zona F3	mq		267,24	
2385	Zona F3	mq	422,24	Zona F3	mq		422,24	
	Viabilità	mq	136,22	Viabilità	mq			136,22
2378	Zona F3	mq	113,45	Zona B2	mq	113,45		
	Viabilità	mq	24,61	Viabilità	mq			24,61
2383	Zona F3	mq	214,25	Zona B2	mq	214,25		
	Viabilità	mq	54,88	Viabilità	mq			54,88
2381	Zona F3	mq	56,76	Zona B2	mq	56,76		
2386	Zona F3	mq	468,46	Zona B2	mq	468,46		
	Viabilità	mq	97,74	Viabilità	mq			97,74
42	Zona F3	mq	185,31	Zona B2	mq	185,31		
2697	Zona F3	mq	5,67	Zona B2	mq	5,67		
2681	Zona F3	mq	12,94	Zona B2	mq	12,94		
2379	Zona F3	mq	21,41	Zona F3	mq		21,41	
	Viabilità	mq	37,63	Viabilità	mq			37,63
2384	Zona F3	mq	36,66	Zona F3	mq		36,66	
	Viabilità	mq	78,52	Viabilità	mq			78,52
2247	Zona F3	mq	310,41	Zona B2	mq	310,41		
294	Zona F3	mq	79,74	Zona B2	mq	79,74		
321	Zona F3	mq	252,87	Zona B2	mq	252,87		
322	Zona F3	mq	242,05	Zona B2	mq	242,05		
323	Zona F3	mq	101,55	Zona B2	mq	101,55		
	Viabilità	mq	59,49	Viabilità	mq			59,49
295	Zona F3	mq	119,41	Zona B2	mq	119,41		
	Viabilità	mq	60,38	Viabilità	mq			60,38
Sommano		mq	3.978,76	Sommano	mq	2.681,74	747,55	549,47
								3.978,76

Veniva convenuta, pertanto, la cessione gratuita, nei confronti del Comune, di una parte della superficie dell'area di proprietà del proponente, pari a mq. 1.297,02, circa il 32% della superficie del lotto, con l'obbligo per la Ditta, di realizzare un'opera di urbanizzazione (un giardino pubblico) quale accordo perequativo compensativo da definire nei dettagli in sede di stipula di convenzione. Tanto al fine di assicurare "il pubblico interesse connesso alla variante urbanistica di che trattasi"

Nella tabella che segue, pertanto, viene riportata la destinazione urbanistica delle particelle interessate prima della decadenza dei vincoli e le destinazioni urbanistiche ritenute più opportune:

Per quanto attiene le Norme Tecniche di attuazione dell'area oggetto di variante i competenti uffici hanno rimandato a quella approvate contestualmente all'approvazione del P.R.G. con particolare riferimento all'art. 34. Per la zona B2, dunque, le norme tecniche di attuazione prevedono quanto segue "Zone B2 - Sono zone quasi completamente edificate con densità fondiaria comprese tra 4,80 e 8,00 mc/mq, con prevalenza delle densità intorno a 5,70 mc/mq. Sono presenti alcuni edifici abusivi di cui è in corso la sanatoria. Valgono tutte le norme di cui alle zone B1, con le seguenti prescrizioni sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di sostituzione edilizia:

- Df - Densità Fondiaria = 3,50 mc/mq.
- H - Altezza massima = 7,50 ml.
- Np - n° di piani utili = 2

Nelle aree che ricadono entro le fasce di rispetto delle zone vincolate ai sensi dell'art. 10 della L.R. 16/96 valgono gli stessi parametri a meno della densità fondiaria (Df) che è di 0,30 mc/mq. Valgono le destinazioni d'uso delle zone B1".



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

CONSIDERATO e VALUTATO che la tematica non risulta affrontata, dal momento che con riferimento a detto criterio, il rapporto preliminare ambientale, eccezion fatta per un breve cenno al P.R.G., non esamina, sotto nessun profilo, la tematica relativa all'attività di verifica della coerenza programmatica della Variante con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Nè, tampoco, è dato conoscere se - in prossimità dell'area interessata dall'intervento - siano state richieste e/o adottate altre varianti urbanistiche. Ciò al fine di valutare nel loro complesso i potenziali impatti ambientali determinati dalla proposta di variante proposta.

In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

CONSIDERATO e VALUTATO che il rapporto preliminare ambientale non affronta né evidenzia le problematiche afferenti la tematica. L'unica notazione presente nel rapporto preliminare riguarda, invero, il P.R.G.. In tal senso il proponente si limita ad evidenziare come la variante in oggetto *“avverrà nel pieno rispetto delle norme del piano regolatore vigente e delle norme di attuazione per le zone B5 del P.R.G.. L'influenza dell'attuazione della Variante in oggetto risulta del tutto congruente e coerente con il piano regolatore vigente. Non si rilevano interferenze e/o influenze con i piani sovraordinati che gravano sul territorio comunale”*.

Non si evincono dal RPA interferenze e/o influenze con i piano sovraordinati che gravano sul territorio comunale, dato che l'area in oggetto non è normata da piani diversi dallo strumento urbanistico generale comunale.

Pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

RILEVATO che nel RPA nulla osserva sulla tematica, limitandosi ad affermare come *“sotto l'aspetto ambientale l'area si presta all'insediamento di quanto previsto, in considerazione del regime vincolistico che la interessa, caratterizzato esclusivamente dal vincolo sismico, come da D.D.G. n. 003 del 05.01.2004 della Presidenza della Regione Siciliana...in cui sono approvati gli Elenchi dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri adottati nella delibera di Giunta Regionale n. 408 del 19.12.2003 e da cui si evince che l'intero territorio del comune di Mazara del Vallo è classificato sismicamente come Categoria II - Zona 2”*.

Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;

RILEVATO che nulla viene dedotto in ordine a problemi ambientali e/o alla sussistenza (o meno) di ulteriori vincoli ambientali. Il rapporto preliminare ambientale rileva apoditticamente come *“da un'accurata analisi del territorio e su dati raccolti direttamente sui luoghi, si è potuto evincere che l'area in oggetto non presenta problemi di carattere ambientale”*. Non si evincono dal RPA ulteriori problemi ambientali pertinenti alla Variante.

Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

L'area di intervento non ricade all'interno di Siti di importanza Comunitaria e Regionale. Non si rilevano riflessi diretti del piano rispetto all'attuazione delle normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che sotto tale aspetto il RPA rileva esclusivamente come *“eventuali edifici che sorgeranno nell’area dovranno rispettare i limiti e le caratteristiche imposte dalle vigenti normative (e regolamenti locali) e, considerata la destinazione degli edifici previsti, non è tale da generare impatti rilevanti”*.

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

Contesto idrogeomorfologico e sismico

In considerazione del regime vincolistico che la interessa, caratterizzato dal vincolo sismico, come da D.D.G. n. 003 del 05.01.2004 della Presidenza della Regione Siciliana, è stato redatto uno studio geologico, idrogeologico e di pericolosità geologiche e sismiche per la variante in oggetto. La sintesi di tale studio riporta come *“Alla luce delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, litotecniche e sismiche descritte nella presente relazione, si può concludere che non esistono incompatibilità ambientali per la variante urbanistica dell’area in esame. Infatti, le indagini sin qui eseguite hanno permesso di stabilire che l’area in esame risulta stabile dal punto di vista geologico e geomorfologico e non persistono segni di pericolosità e vulnerabilità. La presenza di una buona rete stradale e di un discreto agglomerato residenziale, rallenta in maniera evidente l’azione degli agenti morfogenetici esterni, conferendo all’area un’ulteriore condizione di stabilità. Tutti gli elementi raccolti in questa sede hanno reso possibile redigere alcune carte tematiche secondo le modalità previste dalla Circolare Regionale n. 3/DRA del 20 giugno 2014 dell’Ass. Reg. Territorio e Ambiente. Litologicamente, oltre al primo strato di terreno vegetale dallo spessore modesto è stato individuato un livello calcarenitico di chiara origine marina che presenta discrete caratteristiche meccaniche; esso può essere riferito alla Formazione delle Calcareniti di Marsala (Pleistocene Inferiore). Inoltre, questi materiali presentano una granulometria omogenea ed una stratificazione irregolare. Per quanto riguarda gli aspetti geomorfologici, allo stato attuale non sono presenti elementi che possano inficiare l’equilibrio geomorfologico dell’area. Particolare attenzione è stata posta nel trattare i terreni dell’area dal punto di vista sismico. È stato eseguito n. 1 sondaggio sismico di tipo MASW che ha consentito di potere valutare gli spessori dei vari strati, le velocità delle onde Longitudinali e Trasversali ed alcune grandezze elastiche degli stessi strati. Inoltre, il sondaggio ci ha permesso di determinare le velocità delle onde S nei primi 30 m (V_{s30}) ai sensi D.M. 17/01/2018. A tal proposito le risultanze ottenute da questo tipo di indagine sismica consentono di classificare i terreni affioranti nell’area come terreni di “categoria stratigrafica B” avendo registrato una velocità delle onde S nei primi 30 metri pari a $V_{s30} = 602$ m/s. **Pertanto, alla luce delle risultanze ottenute, si può concludere che l’area in esame non è includibile in nessuno degli scenari di pericolosità sismica potenziale previsti dalla già citata Circolare Regionale. Infine, in riferimento al Decreto Presidenziale del 27/03/2007 (G.U.R.S. n° 29 del 29/06/2007) sul Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) “Area territoriale tra il bacino idrografico del Fiume Birgi ed il bacino idrografico del Fiume Mazzaro (052)”, l’area oggetto di intervento edilizio, sita nel territorio del Comune di Mazara del Vallo, e più precisamente tra la via Mons. Costantino Trapani e la via G. Bessarione, NON È CLASSIFICATA come area in cui viene individuata una Pericolosità, un Rischio o un Sito di Attenzione, né di tipo idraulico, né di tipo geomorfologico. Sulla scorta di quanto finora esposto, si può affermare che non esistono elementi che possano precludere la realizzazione della variante urbanistica oggetto di studio”***.

Elementi del paesaggio e della vegetazione

Il RPA evidenzia sotto l’aspetto relativo agli elementi del paesaggio e della vegetazione che *“l’area in oggetto si presenta incolta con bassa presenza di vegetazione spontanee in quanto la stessa si trova all’interno di un contesto fortemente urbanizzato. Lo stato attuale dei luoghi si presenta fortemente modificato dall’attività antropica e non manifesta peculiari caratteristiche paesaggistiche e/o elementi di sensibilità”*.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che secondo quanto rappresentato dal rapporto, dunque, lo stato dei luoghi è stato oggetto di modifica in conseguenza di una intensa attività antropica connessa ai processi di urbanizzazione dell'area che, anche in ragione di ciò, oggi, non presenta particolari caratteristiche paesaggistiche e/o elementi di sensibilità; né vi sono interazioni con altri strumenti di tutela dell'ambiente (vincolo idrogeologico, crea del rischio idrogeologico, SIC e ZPS, Parchi e Riserve naturali). L'area protetta più prossima, ovvero il sito SIC ITA010014 "Sciare di Marsala", dista dall'area circa 3,5 km.

Ecosistema

Secondo quanto emerge dal RPA l'area in oggetto "non è interessata da corridoi ecologici".

Flora e fauna

Il rapporto preliminare si limita a richiamare la vegetazione presente nella zona rilevando come l'area "si presenta incolta con bassa presenza di vegetazione spontanee.."

Clima e qualità dell'aria

Nel RPA, con riguardo all'aspetto relativo al clima e alla qualità dell'aria il rapporto preliminare riporta una generica descrizione del clima della zona: "Il clima del comprensorio è tipicamente mediterraneo (da semi arido a caldo arido secondo l'annata), caratterizzato da temperature piuttosto elevate in estate e miti in inverno. Per la sua posizione in piena area mediterranea, la temperatura e la piovosità sono sensibilmente condizionate dallo spirare frequente dei venti. Essendo la zona priva di rilievi significativi, subisce alternativamente l'influenza di masse d'aria provenienti dall'Atlantico attraverso la Penisola Iberica e di correnti Tropicali di origine Africana. Nel periodo autunno-inverno arrivano sulle coste, richiamate dalle basse pressioni sul mediterraneo, masse d'aria temperato-umide di origine Atlantica, che causano fenomeni piovosi di durata e di intensità variabile. Dall'esame dei dati termometrici (dati trentennali) si riscontra una temperatura media annua di 17,7° C.; le più alte temperature si verificano in Agosto, meno frequentemente in Luglio, e si aggiungono valori di 30-32° C. con casi frequenti di 37-38° C.... La piovosità media annua è di 576 mm distribuita in 68 giorni piovosi. Essa è fra le più basse dell'isola e non è infrequente il caso in cui in un solo giorno cada la decima parte della pioggia totale annua. La piovosità in autunno-inverno è spesso temporalesca con elevata intensità oraria; in primavera ed ancor più in estate, le modeste precipitazioni che si verificano sono da considerarsi di modestissimo beneficio per la vegetazione, perché soggette ad un'intensa evapotraspirazione. La zona è poi caratterizzata da una forte e persistente ventosità che influenza sensibilmente il clima e la vegetazione, anche per gli effetti di ordine meccanico prodotti sulle colture...".

Emissioni nell'atmosfera e inquinamento acustico

Per quanto riguarda l'impatto ambientale sulla matrice atmosferica, "l'entità dell'intervento, non appare tale da incidere in modo sensibile sulla qualità dell'aria del contesto. Il prevedibile, ma limitato aumento del traffico veicolare e le necessità impiantistiche, tecnologiche e funzionali delle eventuali costruzioni, saranno tali da ridurre al minimo le emissioni di gas in atmosfera; analogamente per quanto riguarda la produzione di inquinanti. L'intervento non rappresenta una significativa variazione dell'attuale clima acustico". Le emissioni in atmosfera sono stimate dal RPA come "molto basse".

~~in ragione della densità fondiaria prevista dalla variante proposta, l'aspetto relativo alle emissioni ed inquinamento acustico ed il relativo impatto in relazione all'aumento della pressione antropica avrebbe meritato un maggiore approfondimento. Ciò anche in considerazione alla circostanza che, come dichiarato nel RPA, "Sono presenti alcuni edifici abusivi".~~



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Consumi idrici e produzione di rifiuti

L'area oggetto di variante è servita dalla rete idrica e dalla rete fognaria comunale *“la tipologia delle attività e dei servizi contemplati nel piano indurrà un consumo di risorse idriche proporzionato al numero di persone potranno insediarsi.... Per quanto riguarda la produzione di rifiuti, in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'eventuale utenza, la stessa sarà senza problemi assorbita dal servizio di r.s.u. presente sul territorio comunale”*.

Consumi energetici

Secondo il RPA *“la realizzazione delle opere avverrà nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di risparmio e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, eco-compatibili ed ecosostenibili”*.

Accessibilità dell'area

L'area oggetto della variante urbanistica è accessibile in quanto è servita dalla via G. Bessarione e dalla Via E. Sansone e da queste, tramite la via M. Fani, è collegata alla SS.115.

Reti tecnologiche

Nell'area risultano presenti *“tutti gli impianti a rete (rete di smaltimento acque bianche e nere, rete elettrica, rete di distribuzione acqua potabile, rete di illuminazione pubblica, telefonica, gas-metano, ecc) e, pertanto, no si rileverebbero problemi per futuri nuovi allacciamenti o estensioni delle reti esistenti”*.

Recettori antropici sensibili

Il rapporto preliminare ambientale è carente non osservando nulla in ordine alla tematica relativa a recettori antropici sensibili.

RILEVATO che in ragione della densità fondiaria prevista dalla variante proposta, l'aspetto relativo alle emissioni ed ai consumi ed il relativo impatto in relazione all'aumento della pressione antropica avrebbe meritato un maggiore approfondimento riportando anche i dati e le informazioni in merito .

Problemi ambientali pertinenti al programma;

In riferimento al quadro dei vincoli che interessano l'area di interesse dal RPA si evince che essa:

- ricopre una superficie di circa mq 3.978,76. Trattasi, infatti, di una superficie inferiore ai 40 ettari individuati al punto 7 lett. a) dell'Allegato IV del D.lgs.152/06.
- ricade in un contesto urbanizzato e sono presenti alcuni edifici abusivi;
- L'intera zona e il contesto circostante non risultano assoggettati ad alcun vincolo paesaggistico- ambientale. Le zone SIC e ZPS, individuate ai sensi delle direttive nn. 92/43/CEE e 79/409/CEE, relative al territorio comunale (Laghetti di Preola e Gorgi Tondi e Sciare di Mazara (ITA010005), Paludi di Capo Feto e Margi Spanò (ITA010006), Sciara di Marsala (ITA010014)) sono tutte esterne all'area urbana, nonché a quella interessata dalla variante urbanistica;
- non rientra tra quelle indicate all'art. 2, comma 5, della L.R. 71/78, in quanto lo Studio agricolo forestale del Comune di Mazara del Vallo, allegato al P.R.G. vigente (approvato con D. Dir. n°177 del 14/02/2003), nell'Elaborato R5/2 *“Carta di uso del suolo”*, indica quale destinazione d'uso del lotto *“area urbana”*, e non rileva colture specializzate né infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola.
- non rientra in zone di interesse archeologico, storico e artistico e/o si trova nell'immediata prossimità;



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- non ricade all'interno di riserve o parchi naturali né sono presenti fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
- l'area non è soggetta al vincolo idrogeologico. L'intero territorio comunale di Mazara del Vallo è classificato sismicamente come categoria II - Zona 2. Alla luce delle risultanze emerse dallo studio geologico effettuato, tuttavia, è emerso come *“l'area in esame non è includibile in nessuno degli scenari di pericolosità sismica potenziale previsti dalla già citata Circolare Regionale”*.
- non rientra in ambito agricolo e/o con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D. Lgs 18.05.2001 n° 228 né di tipo generico, né di tipo specialistico;
- la zona oggetto della proposta di variante è classificata come “B2” le cui norme tecniche di attuazione prevedono quanto segue *“Zone B2 - Sono zone quasi completamente edificate con densità fondiaria comprese tra 4,80 e 8,00 mc/mq, con prevalenza delle densità intorno a 5,70 mc/mq. Sono presenti alcuni edifici abusivi di cui è in corso la sanatoria. Valgono tutte le norme di cui alle zone B1, con le seguenti prescrizioni sia per le nuove costruzioni che per gli interventi di sostituzione edilizia: Df - Densità Fondiaria = 3,50 mc/mq; H - Altezza massima = 7,50 ml.; Np - n° di piani utili = 2.”* Si tratta, dunque, di una variante urbanistica che prevede, almeno in astratto, un intervento di natura rilevante con un conseguente aumento del consumo di suolo, da valutarsi con riferimento alla limitata estensione dell'area; alla presenza di precedenti abusi edilizi (già oggetto di richiesta di sanatoria); ai parametri previsti dal vigente P.R.G. per tale Z.T.O.

2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE.

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

RILEVATO che il rapporto preliminare ambientale in ordine alle caratteristiche degli impatti che possono interessare la proposta di che trattasi si limita ad una tanto apodittica quanto sintetica ricostruzione degli stessi, affidandosi ad una tabella riepilogativa che, per ciascuna categoria di pressione, qualifica gli impatti in *“positivi, negativi, non significativi, temporaneo, permanente o nullo”*.

L'area oggetto della proposta di Variante ricopre una superficie di circa mq 3.978,76. Tuttavia, l'attuazione della Variante, seppur interessa un'area inserita in contesto antropizzato, per i volumi interessati, genererà potenziali impatti ambientali. Tale aspetto non risulta essere affrontato dal RPA, il quale si limita ad affermare, in relazione alle seguenti componenti quanto di seguito:

Aria ed atmosfera: la proposta di variante, secondo quanto riportato dal RPA, potrà produrre impatti permanenti negativi derivanti non solo dalla attuazione dell'intervento, ma anche con riguardo alle emissioni ed al rumore da traffico indotto. Nonostante ciò, fermo restando la totale integrazione della viabilità indotta con quella esistente, il RPA prevede emissioni *“molto basse in quanto attività non produttive, si valuta un minimo incremento rispetto all'attuale”*.

Risorse Idriche: i possibili impatti negativi di natura permanente attesi in relazione alla proposta di intervento sono riconducibili a quelli afferenti all'aumento di consumo delle risorse idriche, ivi compresi gli scarichi idrici, ed alla attività di impermeabilizzazione del suolo. Si segnala come il rapporto preliminare abbia previsto, senza tuttavia specificare alcuna misura realizzativa, interventi di mitigazione quali la raccolta ed il riutilizzo delle acque piovane, la previsione di reti di raccolta acque bianche e nere separatamente;

Salute umana: L'impatto su tale tematismo, nei limiti del contenuto di cui al rapporto preliminare, rimane strettamente connesso agli effetti potenzialmente derivanti dalle emissioni connesse alla attuazione dell'intervento ovvero dall'aumento del traffico veicolare.



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Carattere cumulativo degli impatti;

Nel RAP nulla si deduce in argomento.

Natura transfrontaliera degli impatti;

Gli impatti rilevati, pur in assenza di alcun richiamo nel RPA, non hanno comunque caratteristiche transfrontaliere.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente;

Nel RPA non vengono né esaminati, né rilevati particolari rischi per la salute umana o per l'ambiente.

Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

Secondo il RPA gli impatti che la Variante potrebbe avere sui tematismi/fattori di pressione del contesto socio-economico e territoriale, per l'entità e l'estensione della Variante, potrebbero avere una incidenza ridotta.

RILEVATO che tuttavia i potenziali impatti/fattori di pressione che il programma costruttivo potrebbe avere sul contesto ambientale e territoriale non vengono considerati sotto nessun profilo.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

Nel RPA non vengono evidenziati potenziali vulnerabilità per l'attuazione della Variante.

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Non sono stati rilevati sull'area di intervento e sulle aree immediatamente limitrofe paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI CONCLUSIVE

CONSIDERATA E VALUTATA la documentazione trasmessa ed analizzata inerente la "*Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo tra la G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2681, 2697, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n.30/Gab del 29.01.2018*". Il progetto di che trattasi si risolve nella Variante urbanistica di un'area sita nel Comune di Mazara del Vallo, di proprietà della Ditta Consiglio Salvatore, Pinta Andrea, Pinta Salvatore e Chirco Giuseppe. Essa è identificata al catasto al Foglio di mappa n. 188, part. lle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681. Tale area, prospiciente la via E. Sansone a nord e la via G. Bessarione a sud, confina ad est e a ovest con altre proprietà private; essa ha una superficie complessiva di circa 3.978,76 mq., e si trova in un contesto di aree destinate alla residenza e ad attrezzature pubbliche normate come zone omogenee B e ricade nella tavoletta 1:25.000 dell'I.G.M.I. Foglio 265 IV N.E. Mazara del Vallo della Carta d'Italia. L'intera area, ad oggi, risulta essere incolta e non edificata.

CONSIDERATO che dal RPA è emerso in particolare che:



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

- La variante proposta interessa una area estesa complessivamente circa 3.978,76 mq in un contesto già a destinazione residenziale in parte oggetto di cessione gratuita nei confronti del Comune (pari a mq. 1.297,02, circa il 32% della superficie del lotto) ed il contestuale obbligo da parte della ditta proponente di realizzare un'opera di urbanizzazione: un giardino pubblico;
- La proposta di Variante non interferisce con altre attività della zona e si inserisce in un contesto già antropizzato ed urbanizzato;
- L'area oggetto di studio non insiste in aree protette ma si inserisce in un contesto fortemente urbanizzato e caratterizzato da fenomeni di abusivismo edilizio; non comporta frammentazione degli habitat naturali, e non produce effetti sui siti Natura 2000;
- La proposta non comprende opere od interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto Ambientale (VIA) o di valutazione di Incidenza, né intervento di cui agli allegati III e IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- Dal punto di vista territoriale le caratteristiche geomorfologiche, secondo quanto dichiarato nel RPA che richiama la relazione geologica, conferiscono al territorio interessato dal Piano il dovuto grado di idoneità all'insediamento delle opere di cui alla richiesta variante al P.R.G.;
- Gli effetti potenziali attesi dall'attuazione della Variante, in relazione alle carenze riscontrate nel contenuto del RPA, non possono essere oggetto di una valutazione completa ed esaustiva;
- La proposta di Variante, in relazione alle dimensioni dell'area interessata, potrebbe generare perturbazioni o variazioni apprezzabili sulle componenti ambientali analizzate;
- L'area interessata dalla Variante non è classificata come area in cui viene individuata una pericolosità, un rischio o un sito di attenzione, né di tipo idraulico né di tipo geomorfologico. Quanto al rischio sismico che caratterizza il territorio comunale dalla relazione geologica redatta è emerso come *“Alla luce delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, litotecniche e sismiche descritte, si può concludere che non esistono incompatibilità ambientali per la variante urbanistica dell'area in esame.”*

CONSIDERATO E VALUTATO che il rapporto preliminare ambientale risulta carente nella parte in cui non esamina analiticamente ed esaustivamente gli impatti diretti e indiretti che potrebbero essere generati dalla variante richiesta. Non risultano affrontati i temi relativi all'integrazione delle considerazioni ambientali in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; i problemi ambientali pertinenti la proposta di variante; e la rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

CONSIDERATO e VALUTATO che con la *Strategia tematica per la protezione del suolo del 2006* l'Unione Europea ha posto l'obiettivo dell'azzeramento del consumo di suolo e ha sottolineato la necessità di mettere in atto buone pratiche per ridurre gli effetti negativi del consumo di suolo e in particolare l'impermeabilizzazione (soil sealing), e che questo obiettivo è stato richiamato nel 2011, con la *Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse*, nella quale si propone il traguardo di un incremento dell'occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere, in Europa, entro il 2050.

CONSIDERATO e VALUTATO che il consumo di suolo come rilevato anche nel documento del 2012 della Commissione Europea *“Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo”*, determina, tra gli altri impatti, una riduzione delle capacità di assorbimento delle acque meteoriche, causa cambiamenti nello stato ambientale dei bacini di raccolta delle acque, influisce



Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

sulla biodiversità del sottosuolo e di superficie.

CONSIDERATA la Legge Regionale Sicilia del 13.08.2020 n. 19 e l'obiettivo fissato del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la riduzione del consumo di suolo, attraverso il riuso e la rigenerazione urbana.

CONSIDERATO e VALUTATO che il comune di Mazara del Vallo è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato con D. Dir. n. 177 del 14.02.2003 che sono stati presentati numerose procedure ai sensi art.12 per varianti e piani di attuazione, e non sono chiare le ragioni in base alle quali l'A.P. non provvede, attraverso un intervento unitario, ad una complessiva ridefinizione dell'assetto del territorio, attraverso la presentazione di un piano complessivo che tenga anche conto degli obiettivi di sostenibilità definiti a livello regionale nazionale ed europeo

CONSIDERATO E RILEVATO che dall'esame del contenuto del Rapporto Ambientale Preliminare in merito ai potenziali effetti attesi in relazione della natura dell'intervento, le azioni intraprese dalla variante, contrariamente a quanto emerge dal rapporto preliminare ambientale, risultano idonee a produrre potenziali impatti sull'ambiente.

CONSIDERATO e VALUTATO che la variante prevede un intervento che comporta un aumento del consumo di suolo da valutarsi con riferimento alla limitata estensione dell'area, alla presenza di precedenti abusi edilizi (già oggetto di sanatoria), ai parametri previsti dal vigente PRG per tale z.t.o.;

CONSIDERATO e VALUTATO che la variante determina un aumento del carico urbanistico e della pressione antropica a carico delle diverse componenti ambientali aria, acqua, suolo, rifiuti con potenziali effetti diretti ed indiretti

VALUTATO in conclusione non è possibile escludere eventuali impatti significativi sulle componenti ambientali e sul patrimonio culturale e paesaggistico.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere di assoggettabilità a VAS del procedimento TP 13-27 “*Variante urbanistica dell'area sita in Mazara del Vallo tra la G. Bessarione e la via E. Sansone, foglio di mappa n. 188, particelle nn. 42, 294, 295, 321, 322, 323, 2247, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2697, 2681, destinata a viabilità di progetto e a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) nel P.R.G. vigente, attualmente zona bianca, a viabilità di progetto, a zona F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e a zona B2, con accordo perequativo/compensativo. D.A. n.30/Gab del 29.01.2018*”.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto, fermo restando le valutazioni in materia urbanistica del Dipartimento competente, dovranno essere acquisite tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari alla realizzazione di quanto previsto nel progetto di Piano.